

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **293/1974** (ECLI:IT:COST:1974:293)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **21/11/1974**; Decisione del **19/12/1974**

Deposito del **27/12/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7557**

Atti decisi:

N. 293

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 27 dicembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 3 del 3 gennaio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Lecce - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Del Balzo Francesco e Mattia Giuseppe ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19 dicembre 1973;

2) ordinanza emessa il 23 ottobre 1973 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Menarini Sandro ed altri e Calzoni Natale, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1974 dal tribunale di Ravenna - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra Liverani Giuseppe e Panzavolta Sante, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Bruno Cosimo ed altri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuivano al concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie), con riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione;

che nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Lecce si sono costituiti innanzi alla Corte i signori Bruno Cosimo, Posi Livia, Spedicato Antonio, Bardoscia Vincenzo, Mattia Giovanni, Bene Cosimo, Nestola Giuseppe, Carrozzo Giuseppe e Ciucci Antonio; e nei giudizi promossi dalla Corte d'appello di Bologna e dal tribunale di Ravenna è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i giudizi, relativi alla stessa questione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 5 aprile 1974, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592;

che, per effetto di tale sentenza, le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), e dell'articolo 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 107 del 5 aprile 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.